



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 121/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GEDI
GRUPPO EDITORIALE S.P.A., EDITRICE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA “LA REPUBBLICA”, PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL’ART. 8, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”;

VISTA la comunicazione notificata in data 28 febbraio 2018 alla testata giornalistica “*La Repubblica*” della società Gedi Editoriale S.p.A. con la quale è stata contestata la presunta violazione del combinato disposto dell’art. 8 della legge n. 28/2000, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP e della delibera n. 1/18/CONS in relazione all’edizione del 17 febbraio 2018 del quotidiano. In particolare, chiarito il quadro normativo di riferimento in materia di diffusione di sondaggi nel periodo elettorale, è stato evidenziato come l’articolo intitolato “*Sprint del Centrodestra al Senato è già maggioranza*”, nel fornire una simulazione sulla possibile ripartizione dei seggi alla Camera e al Senato rielaborando diversi sondaggi, ancorché già diffusi, abbia di fatto fornito al pubblico proiezioni ed esiti ulteriori frutto di rielaborazioni i cui esiti non erano già noti, in contrasto dunque con il dettato normativo richiamato;

VISTE le controdeduzioni della società pervenute in data 1 marzo 2018 in cui si rappresenta quanto segue:

- la disposizione di legge di cui all’art. 8 della legge n. 28/2000 non vieta l’uso, l’analisi e lo studio dei sondaggi politico-elettorali già pubblicati e diffusi nel periodo consentito: la norma consente che gli stessi siano pubblicati e resi disponibili al pubblico per l’intera durata della campagna elettorale sul sito dedicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il divieto di cui all’art. 8 non è suscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche incidendo e comprimendo una libertà, come quella editoriale di rango costituzionale, riconducibile sia alla libertà di manifestazione del pensiero che a quella di impresa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la delibera n. 256/10/CSP, inoltre, chiarisce che l'eventuale riferimento, nel periodo di divieto, a sondaggi già resi pubblici, nei termini e con le modalità di cui alla legge n. 28/2000 e al regolamento sondaggi, non integra la violazione del citato art. 8;
- l'articolo non diffonde i risultati di nuovi sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, ma si limita a dar conto di uno studio, a cura di un accademico, nel quale, sulla base di sondaggi pubblicati in epoca anteriore al periodo di "silenzio" e regolarmente disponibili sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri, si analizzano le possibili conseguenze del voto in termini di attribuzione dei seggi parlamentari e, pertanto, non può essere parificata alla pubblicazione dei risultati di una nuova rilevazione demoscopica;
- ogni diversa interpretazione estensiva dell'art. 8 comprimerebbe la libertà editoriale al di fuori delle ipotesi di divieto espressamente identificate dal legislatore come necessarie e sufficienti per salvaguardare gli interessi e i diritti politici sottesi alle prescrizioni contenute nella legge n. 28/2000 e si porrebbe in conflitto con la Carta costituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto"*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *"Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto"*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che *"In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato"*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"In caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del *Testo unico* dei doveri del giornalista stabilisce che *“Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio”*;

RITENUTO che la *ratio* della disciplina in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa nel periodo elettorale risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione; in particolare, con specifico riferimento al divieto sancito per i quindici giorni che precedono il voto, l'esigenza tutelata dal legislatore è quella di garantire la formazione di un consenso informato, scevro da influenze indebite evitando dunque che l'elettorato fluttuante possa essere condizionato dal risultato di sondaggi o manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare la scelta di voto;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni della società in quanto, contrariamente a quanto dedotto, nell'articolo oggetto di contestazione sono state fornite elaborazioni e prospettazioni numeriche anche attinenti alla ripartizione dei seggi che presentano elementi di novità rispetto ai sondaggi dichiaratamente utilizzati. Le percentuali pubblicate sono infatti frutto di una rielaborazione statistica che, rispetto ai dati già noti, conduce a risultanze nuove e diverse;

RITENUTO, quindi, che il dato numerico non è già acquisito al patrimonio comune di conoscenza, ma costituisce un dato nuovo e come tale viene percepito dal lettore medio, che attribuisce alla rappresentazione grafica della simulazione il valore di un nuovo sondaggio;

RITENUTO, pertanto, che la divulgazione in esame ha sull'elettorato indeciso proprio l'effetto che l'art. 8 della legge n. 28/2000, nell'attuare un bilanciamento fra valori costituzionali di pari rango costituzionale, ricordato anche nelle controdeduzioni, mira a scongiurare;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione Presidente;

ORDINA

alla società Gedi Editoriale S.p.A., di pubblicare nella prima edizione utile del quotidiano “*La Repubblica*”, e comunque prima della fine della campagna elettorale, un messaggio con le medesime caratteristiche editoriali dell’articolo oggetto di contestazione, recante l’indicazione dell’avvenuta violazione dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per aver pubblicato proiezioni sull’esito del voto nei quindici giorni del divieto. In tale messaggio deve essere operato un espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Gedi Editoriale S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi